



02942-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI
FRANCESCA MORELLI
GRAZIA MICCOLI
ANTONIO SETTEMBRE
ANGELO CAPUTO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2879/2018
UP - 08/11/2018
R.G.N. 26348/2018

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 193/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

avverso la sentenza del 20/12/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'avv. Attilio Scarcella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

copia ad uso ufficio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 20/12/2017, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 21/12/2016 del Tribunale di Messina che aveva dichiarato [redacted] responsabile del reati - commessi il 29/10/2010 - di accesso abusivo a un sistema informatico (perché abusivamente si introduceva nel profilo del *social network Facebook* denominato [redacted] nonché nel sistema di posta elettronica [redacted] modificando le relative *password* ed impedendo alla titolare [redacted] di accedervi) e di sostituzione di persona (perché, al fine di creare un danno ad [redacted], induceva in errore [redacted] - ex fidanzato di quest'ultima - sostituendo illegittimamente la propria persona a quella della [redacted] sul suo profilo e inviando al profilo di *Facebook* di [redacted], spacciandosi per la [redacted], frasi ed epiteti ingiuriosi), condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [redacted], attraverso il difensore avv. Attilio Scarcella, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea interpretazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova, nonché differenza tra imputazione e motivazione di condanna. All'esito dell'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi probatori certi e univoci ad acclarare la responsabilità dell'imputato, laddove la Corte di appello si è limitata a fornire argomentazioni generiche, confermando la sentenza di primo grado basata su presunzioni non provate e superate dai documenti prodotti in corso di causa, sicché il giudizio di condanna è fondato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile. A fronte della contestazione del reato di cui al n. 3) dell'art. 615-ter cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento ad accessi abusivi, trattandosi comunque di un'aggressione verbale di cui non si conoscono i contenuti, laddove secondo l'accusa il fatto è avvenuto a Messina, mentre l'imputato risiede a Cagliari, sicché eventuali reati sono stati commessi da terzi.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione. La Corte di appello si è limitata a recepire le dichiarazioni della persona offesa, senza operare alcun vaglio critico in merito alle deduzioni difensive circa la sua inattendibilità, confermata dai sentimenti di rancore e di vendetta che nutriva nei confronti dell'imputato, che, come si evince dallo stesso racconto della vittima, non era l'unico a poter conoscere la domanda segreta dei

profili di cui all'imputazione, noti anche al fratello, che ha avuto accesso al profilo *Facebook* e all'*account* di posta elettronica della sorella, laddove non è stato accertato a quale dei tre indirizzi IP fosse riconducibile la modifica delle credenziali di accesso. Non è stato valutato che all'epoca dei fatti le chiavi dell'immobile dell'imputato erano ancora in possesso della persona offesa, né che una delle connessioni era stata effettuata nell'orario di lavoro dell'imputato, il che dimostra che qualcun altro si era connesso ai profili della persona offesa. La difesa si è opposta alla produzione documentale che deve essere dichiarata inammissibile.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

2.4. Il quarto motivo denuncia mancata assunzione di una prova decisiva e illogicità della motivazione. Non è stata utilizzata la prova a discarico rappresentata dallo statino di lavoro che dimostra l'impossibilità dell'imputato di commettere il reato e non sono stati escussi i testi della difesa, sebbene regolarmente citati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

2. Il primo motivo è inammissibile, presentando, peraltro, un'esposizione delle doglianze dal tenore confuso e scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013 - dep. 2014, Hussien, Rv. 259063). Diversamente da quanto reiteramente sostenuto dal ricorso, la Corte di appello ha valorizzato non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche le risultanze delle indagini tecniche, che hanno dimostrato come gli accessi abusivi ai profili della persona offesa siano stati effettuati da cinque indirizzi IP, tutti riconducibili all'utenza telefonica intestata all'imputato: il che priva di consistenza le argomentazioni – esse sì – generiche del ricorrente. Il fatto contestato è nitidamente delineato dal tenore testuale dell'imputazione (sicché nessuna incidenza può rivestire un'imprecisione dell'indicazione della norma violata, comunque non devoluta al giudice di appello), laddove il luogo indicato nell'imputazione fa riferimento a quello in cui si sono prodotti le conseguenze lesive, il che priva di consistenza la deduzione del ricorrente.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, anch'esso dal tenore confuso e scarsamente perspicuo. La Corte di appello ha valutato la documentazione relativa ai prospetti della giornata lavorativa dell'imputato, rilevando che solo

una delle varie connessioni abusive «coinciderebbe con le ore di lavoro in cui era impiegato» l'imputato, laddove tutte le altre si collocano al di fuori di detto orario: sul punto, le censure dell'imputato non inficiano il rilievo della Corte distrettuale e, lì dove evocano la presenza di "qualcun altro" quale autore delle interferenze abusive (peraltro, una sola di quelle accertate) e la circostanza che la persona offesa (che, dopo la fine della relazione con l'imputato, aveva lasciato la Sardegna per trasferirsi a Messina) era ancora in possesso della chiave dell'immobile, sono - oltre che del tutto aspecifiche e versate in fatto quanto alla seconda circostanza - manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516), tanto più che il ricorrente neppure allega la possibilità di accesso alla propria utenza telefonica da parte di "qualcun altro" diverso dalla persona offesa. Del tutto generici sono i rilievi circa i sentimenti di rancore che avrebbe nutrito la persona offesa e quelli circa la possibile conoscenza da parte di terzi della domanda segreta, dedotti - gli uni e gli altri - in carenza di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 2012, S., Rv. 252349). Le ulteriori doglianze circa la conoscenza da parte del fratello della domanda segreta e il mancato specifico accertamento dell'indirizzo IP al quale ricondurre la modifica delle credenziali di accesso obliterano la circostanza delle plurime (non limitate a quella che ha determinato la illecita modifica delle credenziali) connessioni remote riconducibili alla linea telefonica dell'imputato. Del tutto generica, finanche nell'indicazione dell'oggetto, è la doglianza sulla lamentata acquisizione di documentazione.

4. Anche il quarto motivo è inammissibile. Il punto relativo allo statino di lavoro dell'imputato è già stato esaminato, mentre, con riguardo al mancato esame di testi a difesa, la censura è del tutto generica.

5. Quanto al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., la Corte di appello, per un verso, ha richiamato la continuazione tra i due reati contestati e il carattere ostativo della stessa, e, dall'altro, ha rilevato che nel caso di specie l'offesa non può dirsi tenue in considerazione delle complessive modalità dell'azione e del protrarsi della condotta tenuta dall'imputato (proseguita anche nei mesi successivi alla denuncia): attraverso i due rilievi sintetizzati, la Corte di appello ha delineato due *rationes decidendi* autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal

sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla pronuncia. Il ricorrente, sottopone a disamina critica solo il primo argomento, limitandosi, quanto al secondo, ad affermazioni del tutto apodittiche (che, tra l'altro, reiterano le doglianze circa l'insussistenza della prova degli accessi abusivi), sicché deve ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).


6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00. L'inerenza della vicenda a rapporti di convivenza impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio.

Così deciso il 08/11/2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

Roma, il 22 GEN 2019



Il Funzionario Giudiziario
Diana UBALDI

